RILASCIO COPIA ATTI E/O DOCUMENTI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DEGLI ART. 210 E 213 CPC

1. Ordine di esibizione alla parte o al terzo ai sensi dell'art. 210 cpc

In caso di ordine del giudice istruttore all'Amministrazione, in qualità di parte o di terzo, di esibizione in giudizio di un documento di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo, la parte che ha proposto l'istanza di esibizione è tenuta ad anticipare le spese per l'esibizione.

In tale fattispecie sono dovuti gli eventuali tributi speciali individuati in base alla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972 DPR 26 ottobre 1972, sostitutiva della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni.

DIRITTI DI VISURA E RICERCA IMPOSTE INDIRETTE - estrazione copia semplice	
Diritto di ricerca	€ 7,44
Diritto di visura fisso	€ 3,72
Diritto di visura proporzionale prima pagina	€ 1,24
TOTALE DIRITTI	€ 12,40
Per ogni pagina successiva	€ 0,62
IMPOSTE DIRETTE estrazione copia semplice del documento	
Diritto di ricerca	€ 1,86
Diritto di visura fisso	€ 0,93
Diritto di visura proporzionale prima pagina	€ 0,31
TOTALE DIRITTI	€ 3,10
Per ogni pagina successiva	€ 0,15

2. Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 213 cpc

In caso di richiesta d'ufficio del giudice, con ordinanza istruttoria comunicata all'Amministrazione dalle parti o tramite biglietto di cancelleria, di informazioni necessarie al processo e relative ad atti e documenti in possesso dell'Amministrazione stessa, **non** sono dovuti i tributi speciali sopra elencati.